

Statuto AIAS

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14/07/2026

Art. 1 - Denominazione, identità e scopi sociali	2
Art. 2 - Sede e durata	3
Art. 3 - Principi e Valori Ispiratori.....	3
Art. 4 - Principali Funzioni	4
Art. 5 - Rapporti con la Confederazione	6
Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati	6
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati.....	7
Art. 8 - Adesione come Socio: modalità e condizioni	8
Art. 9 – recesso.....	8
Art. 10 – Esclusione.....	8
Art. 11 Sanzioni	9
Art. 12 – Struttura organizzativa di AIAS	10
Art. 13 - Organi associativi	11
Art. 14 - Composizione degli Organi associativi.....	12
Art. 15 - Incompatibilità	13
Art. 16 - Durata delle cariche degli organi associativi.....	13
Art. 17 – Assemblea dei soci	14
Art. 18 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento	15
Art. 19 - Il Presidente	17
Articolo 20 – Il Consiglio Direttivo	17
Art. 21 – Il Comitato Esecutivo.....	18
Art. 22 – Revisore dei Conti	20
Art. 23 - Collegio dei Probiviri	20
Art. 24 Il Segretario Generale	22
Art. 25 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria	22
Art. 26 - Esercizio finanziario	23
Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione	23



Art. 1 - Denominazione, identità e scopi sociali

1. L'“Associazione Nazionale Italiana fra Addetti alla Sicurezza, denominata “AIAS” è stata costituita con atto notarile in Milano il 7 marzo 1975. Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice civile.
2. Con la presente variazione di Statuto viene confermata la denominazione “Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza”, di seguito semplicemente “AIAS”.
3. AIAS è un'Associazione tecnico scientifica di rilevanza nazionale attiva nei settori della sicurezza (intesa sia come “Safety” che “Security”), della salute, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nei luoghi di vita e di lavoro, settori di seguito designati sinteticamente come settori “della Sostenibilità e della Prevenzione”.
4. L'Associazione è costituita in base art.36 del Codice civile, non ha fini di lucro e osserva il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e ha i seguenti scopi sociali:
 - a) promuovere e diffondere in ogni modo la conoscenza e l'innovazione nei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione”, anche ad esempio:
 - Organizzando convegni, seminari, webinar e workshop;
 - Pubblicando riviste e articoli scientifici;
 - Sviluppando linee guida e documenti operativi e proponendo modifiche ai testi di norme inerenti i settori di interesse;
 - Promuovendo la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - Favorendo la collaborazione tra industria e mondo accademico ed altre istituzioni;
 - b) la rappresentanza sindacale, a qualsiasi livello ed in ogni sede, degli operatori dei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione” nei luoghi di lavoro e di vita;
 - c) la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali ed economici degli iscritti all'Associazione, nonché la loro crescita tecnico scientifica, economica e sociale anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale per le professioni non ordinistiche;
 - d) la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali degli iscritti in tutte le sedi locali, nazionali ed internazionali, al fine del riconoscimento della professionalità dell'attività svolta dagli operatori dei settori “della Sostenibilità e della Prevenzione” nei luoghi di lavoro e di vita.



- e) la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli da parte degli organi esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle tematiche innanzi dette.
5. AIAS aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio”, ne utilizza il logo, ne rispetta lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti deliberati dagli Organi della Confederazione in qualità di Associazione sindacale datoriale.
6. AIAS è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente Statuto.

Art. 2 - Sede e durata

1. AIAS ha sede legale in Italia, a Milano attualmente in P.le Morandi 2; mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, Sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi e comunità professionali e deve essere determinato il numero minimo di soci iscritti per la costituzione di una Sede regionale.
2. AIAS può inoltre costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
3. Ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

Art. 3 - Principi e Valori Ispiratori

1. AIAS informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa, anche ai sensi dei Trattati istitutivi dell'Unione europea e pertanto anche in forma di lavoro autonomo esercitato professionalmente, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;



- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese o professionisti che risultino in qualsiasi modo da essa controllati o abbiano, comunque, legami e/o rapporti, esclusi, per quanto riguarda i professionisti, i rapporti che rientrano nell'esercizio istituzionale dell'attività;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato, nelle forme e nei limiti compatibili con lo sviluppo sostenibile, come definita e propugnata in particolare dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- g) la parità di genere e il rifiuto di qualsiasi discriminazione fondata su origine etnica, orientamento sessuale, condizioni sociali o di salute;
- h) la sussidiarietà e la solidarietà come metodo primario a livello istituzionale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto dell'Amministrazione statale e delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- i) l'uropeismo quale principio fondamentale, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- j) la tutela della persona attraverso la diffusione della cultura "della Sostenibilità e della Prevenzione" nell'ambito lavorativo e di vita e nei vari momenti di espressione della persona.

Art. 4 - Principali Funzioni

1. AIAS per raggiungere i propri scopi sociali opera con le seguenti funzioni:

- a) promuove, organizza e partecipa a convegni, seminari, webinar, ad eventi in genere che abbiano lo scopo di promuovere e diffondere in ogni modo la conoscenza e l'innovazione nei settori "della Sostenibilità e della Prevenzione";
- b) tutela e può rappresentare a livello locale, nazionale e internazionale gli interessi sociali ed economici delle figure professionali operanti nei settori dello sviluppo sostenibile e della prevenzione, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, locali, nazionali, comunitari ed internazionali;



- c) al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, AIAS è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di interessi diffusi come quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo, qualora ciò sia previsto dalle leggi e norme in vigore;
- d) può organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) può provvedere alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dai professionisti rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- g) promuove, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) può adottare, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL, i contratti collettivi territoriali e aziendali, sottoscritti da "Confcommercio" per il settore di competenza, per i quali abbia partecipato alla contrattazione in quanto Federazione settoriale;
- i) può designare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza delle categorie e comunque degli interessi sia richiesta o ammessa;
- j) può costituire proprie società di servizio, assumere partecipazioni in società e in organizzazioni, partecipare ad enti e fondazioni di qualunque forma giuridica, ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi, con l'enfasi sulle Responsabilità sociali, sullo Sviluppo sostenibile, sulla formazione iniziale e permanente dei propri Soci e dei professionisti in genere, sulla valorizzazione delle loro competenze, professionalità e deontologia, collegate all'applicazione efficace della sicurezza, alla salute, al benessere ed all'ambiente;
- k) può promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art. 27 ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i., e della legge 4/2013.



Art. 5 - Rapporti con la Confederazione

1. AIAS si impegna ad accettare, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico o con il proprio Statuto:
 - a) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - b) Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio";
 - d) Le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire ad AIAS, in qualità di Socio effettivo, i professionisti e gli esperti con rapporti di lavoro autonomo o dipendente, operanti nei settori "della Sostenibilità e della Prevenzione" che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita associativa o al fine di sostenere ed incoraggiare la ricerca e lo studio delle tematiche attinenti ai settori dello sviluppo "della Sostenibilità e della Prevenzione".
2. Inoltre, possono associarsi gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone che svolgono attività o che comunque sono interessate ai settori come da articolo 1 del presente Statuto.
3. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci Effettivi
 - b) Soci Onorari
 - c) Soci Sostenitori
4. Soci onorari: Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare l'ammissione, in qualità di Socio onorario, di persone fisiche che si siano contraddistinte per un contributo eccezionale al perseguimento delle finalità o alla promozione dei valori in cui si riconosce



l'Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa, ma hanno tutti diritti e doveri degli altri soci.

5. Socio sostenitore: tale qualifica è attribuita ai Soci di qualsiasi tipo che versano una quota di importo maggiore rispetto a quello massima deliberata dal Consiglio Direttivo per la categoria di Soci, alla quale appartenerebbero se versassero una quota ordinaria. Oltre a tutti i diritti associativi, hanno diritto ad una particolare menzione nei canali comunicativi dell'Associazione.
6. Studenti aggregati : Appartengono alla categoria degli studenti aggregati gli iscritti ad un ente di formazione di qualunque grado, che non superano l'età massima determinata dal Consiglio Direttivo e che non svolgono attività retribuita, interessati all'attività dell'associazione. Per facilitare la loro partecipazione gli studenti aggregati non sono tenuti al pagamento di una quota associativa a meno che intendano avvalersi del diritto di voto e/o di essere eletti negli Organi associativi, ma possono ugualmente partecipare ad attività organizzate dall'associazione.
7. L'adesione ad AIAS, in una qualsiasi delle categorie di Soci, comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi. Inoltre, tale adesione comporta l'accettazione dello Statuto e del Codice Etico confederali.
8. Possono esercitare i diritti associativi, compreso il diritto di voto, i soci in regola con i pagamenti delle quote relative all'anno in corso, con esclusione dei soci onorari che sono per Statuto esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. I Soci hanno diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
- b) a visionare, presso la sede dell'Associazione e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, purché non discriminatorie o ingiustamente restrittive del diritto, i Libri Sociali;
- c) ad ottenere le credenziali necessarie ad accedere all'area riservata del sito internet dell'Associazione.

2. I Soci hanno il dovere:

- a) di versare le quote sociali nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena l'avvio di un procedimento di decadenza;



- b) perseguire le finalità dell'associazione ed a contribuire alle sue attività;
- c) non operare in concorrenza, in danno, o contro gli interessi dell'associazione;
- d) di mantenere, in ogni circostanza in cui abbia rilievo il loro ruolo di soci, un comportamento ispirato al decoro ed alla dignità dell'Associazione.

Art. 8 - Adesione come Socio: modalità e condizioni

1. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo (nella prima seduta utile) della domanda di adesione quale Socio.
2. l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato; sono escluse forme di partecipazione temporanee alla vita associativa.
3. Le quote associative o i contributi versati dai soci non possono essere ceduti o trasmessi ad altri soggetti, neppure per causa di morte né possono essere rivalutati.
4. Fino alla regolarizzazione della propria posizione associativa, il Socio è sospeso dall'elettorato attivo e passivo e, ove ricopra cariche in uno degli organi sociali, dalle medesime.

Art. 9 – recesso

1. Gli associati che intendano recedere dalla associazione devono dare formale comunicazione in forma scritta anche con raccomandata a mano, via posta elettronica, PEC qualsiasi altro mezzo che permetta la comunicazione al Consiglio Direttivo.
2. La comunicazione del recesso ha effetto immediato. In ogni caso l'associato recedente è tenuto al pagamento dei contributi sociali per l'intero periodo contributivo dell'anno in cui ha formalizzato il recesso e, quando abbia assunto impegni che permangono oltre la data di effetto del recesso, tali impegni devono essere regolarmente assolti.
3. L'associato che abbia receduto non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione. Il recesso deve essere tempestivamente annotato sul libro degli associati.

Art. 10 – Esclusione

1. il rapporto associativo può venir meno per iniziativa dell'associazione:



- a) a seguito di comportamenti che denotano gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di AIAS o per violazione delle norme del presente Statuto o del Codice Deontologico, nonché per comportamenti pubblici, ivi compresi interventi divulgativi, riguardanti l'attività di AIAS, che producano l'effetto di ledere il prestigio e l'onorabilità di AIAS, o infine per aver arrecato un riconosciuto danno all'Associazione mediante i propri comportamenti associativi;
- b) a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
- c) A seguito di inadempienza anche ad uno solo degli obblighi che derivano dal presente statuto e dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- d) Impossibilità a concorrere alle finalità sociali o messa in atto di comportamenti che ne ostacolano il raggiungimento;
- e) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione nell'associazione.
- f) L'inadempienza alle obbligazioni che derivano dalla legge.

Art. 11 Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, per i comportamenti sopra previsti sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'esclusione.
2. La sanzione della deplorazione scritta è applicabile per i comportamenti e per le violazioni sopra indicati, che rivestano un carattere di minore gravità.
3. La sanzione della sospensione è applicabile per i casi di maggiore gravità, ai quali tuttavia non debba conseguire la risoluzione del rapporto associativo.
4. La sanzione dell'esclusione, applicabile solo nei casi molto gravi, comporta l'automatica risoluzione del rapporto associativo.
5. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali e dall'attestazione professionale rilasciata da AIAS.

Procedimento sanzionatorio



6. La proposta di sanzione, presentata al Consiglio Direttivo viene comunicata immediatamente al Socio mediante strumento di comunicazione che garantisca la ricezione.
7. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni lavorativi.
8. Fino a 10 giorni lavorativi prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte.
9. Il Socio ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al Socio entro sette giorni lavorativi dalla sua adozione.
10. Il Socio può chiedere un riesame da parte del Consiglio Direttivo qualora emergano nuove circostanze o nuovi documenti entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento.
11. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, sentito il Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il provvedimento è definitivo.
12. Le delibere del Consiglio Direttivo di cui al presente articolo sono ricorribili secondo le norme dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 – Struttura organizzativa di AIAS

1. Sedi Territoriali:

- a) Oltre agli Organi associativi previsti dal presente Statuto, AIAS si articola sul territorio nazionale in Sedi territoriali, regionali e provinciali, sulla base della presenza di un numero minimo di Soci aventi diritto di voto e di essere eletti negli Organi associativi.
- b) Le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Club Prevenzione Grandi Organizzazioni:

- a) All'interno di AIAS è costituito il Club Prevenzione Grandi Organizzazioni (CPGO), denominazione variabile a seguito di eventuali decisioni del Comitato Esecutivo del club e ratificate dal Consiglio Direttivo di AIAS.
- b) I Soci che operano nelle grandi organizzazioni in qualità di HSE manager, o in posizioni simili, possono partecipare al Club Prevenzione Grandi Organizzazioni, con la finalità di dibattere ed elaborare, sulle tematiche associative, proposte che riflettono la specificità del settore delle grandi organizzazioni.
- c) il Club:



1° elegge un proprio Presidente

- che fa parte di diritto del Comitato Esecutivo allargato di AIAS, senza diritto di voto, di cui all'art. 21, comma 11;
- che può, su delega o incarico da parte del Presidente di AIAS, rappresentare AIAS ai tavoli istituzionali dedicati a questioni specifiche del settore;

2° approva un proprio Regolamento, che deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo di AIAS;

3° dispone di specifiche risorse destinate a supportare il proprio funzionamento entro i limiti richiesti dal complessivo equilibrio della gestione dell'Associazione.

3. Altre strutture

- a) In AIAS possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Direttivo, Commissioni, Comitati, Gruppi Tecnici o Gruppi di lavoro.
- b) Quando sono destinati a trattare specifiche questioni, possono essere costituiti con delibera del Comitato Esecutivo.
- c) Ai fini della migliore applicazione della legge n. 4/2013 e per curare l'istruttoria delle attestazioni ivi previste, possono essere costituite all'interno di AIAS Comunità professionali tra i Soci che esercitano una medesima professione.

4. Aziende partecipate e controllate

- a) Nell'ambito del raggiungimento degli scopi ed obiettivi istituzionali, AIAS può costituire, partecipare o controllare mediante possesso parziale o totale di aziende strutturate in società di capitale, operando in modo responsabile, oculato e trasparente, garantendo sempre la coerenza con le sue finalità istituzionali e il rispetto delle normative vigenti.

5. Il Network AIAS

- a) Il network AIAS è costituito da AIAS, comprendendo in essa le strutture territoriali e le altre strutture, dalle società partecipate o controllate, se esistenti, e dal Club Prevenzione Grandi Organizzazioni.
- b) Alcune funzioni amministrative e gestionali possono essere poste al servizio di tutto il Network AIAS, formando, con la Segreteria di AIAS, lo staff diretto del Presidente.

Art. 13 - Organi associativi

1. Gli Organi associativi sono:



- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Comitato Esecutivo;
- e) il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, i revisori e probiviri si dotano di un regolamento interno per la loro gestione organizzativa, anche ai fini della garanzia della corretta partecipazione pena eventuale decadenza dei singoli membri.
3. Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento da remoto in teleconferenza o videoconferenza, o analoghi sistemi elettronici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso gli strumenti di comunicazione prescelti, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
4. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 14 - Composizione degli Organi associativi

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali o monocratici, sono Soci, persone fisiche, eletti o nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola al momento della nomina con il pagamento delle quote associative deliberate.
2. Gli Organi associativi collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto o di quello confederale.
3. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a)
4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto.
5. La decadenza è adottata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile e, a detta riunione, il Socio da porre nella condizione di decaduto può partecipare senza diritto di voto.



6. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
7. La delibera di decadenza di cui al comma 6 è comunicata, mediante strumento di comunicazione di cui sia certa la ricezione, al componente dell'Organo associativo collegiale decaduto entro 10 giorni lavorativi dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.
8. Nel caso di decadenza del Presidente di AIAS, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, subito dopo la delibera assembleare, che contestualmente diventa efficace.
9. Entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione della delibera di cui al comma 7 il componente di un Organo associativo collegiale, che è stato dichiarato decaduto, può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri può chiedere all'Organo associativo una nuova delibera.
10. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 15 - Incompatibilità

1. La carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo, è incompatibile con incarichi politici elettivi di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale/municipale ed incarichi organizzativi presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad AIAS.

Art. 16 - Durata delle cariche degli organi associativi

1. Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e sono di norma svolte gratuitamente salvo specifici incarichi professionali compatibili con le risorse associative disponibili.



2. Tali incarichi professionali sono proposti dal Presidente, approvati dal Comitato Esecutivo e ratificati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
3. Le elezioni avvengono in occasione dell'assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche associative

Art. 17 – Assemblea dei soci

Composizione

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci; ogni socio ha diritto di voto.

Competenze

2. L'Assemblea di AIAS è ordinaria o straordinaria.
3. Compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Eleggere a scrutinio segreto il Presidente;
 - b) Eleggere, a scrutinio segreto:
 - 1° il Consiglio Direttivo, nella composizione prevista all'art. 20;
 - 2° il Revisore dei Conti, come previsto all'art. 22;
 - 3° il Collegio dei Probiviri, nella composizione prevista all'art. 23;
 - c) Approva entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Tesoriere, attestante la conformità del Rendiconto dell'esercizio precedente stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti. Si precisa che il Rendiconto dell'esercizio precedente, redatto e predisposto dal Tesoriere, proposto dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - d) Approva, ordinariamente entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo;
 - e) Esamina e approva, la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi futuri, presentata dal Presidente;
 - f) Stabilisce le linee di indirizzo di AIAS;
 - g) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
4. Compiti dell'Assemblea straordinaria:



- a) Deliberare le modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) Deliberare sul recesso da "Confcommercio", ai sensi dell'art. 18, comma 15

Art. 18 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'assemblea si riunisce normalmente presso la sede della Associazione, ma può riunirsi anche in luogo diverso purché in Italia e a condizione che il luogo sia indicato nell'avviso di convocazione. Vale, inoltre, quanto stabilito all'art. 13, comma 3.
2. Le assemblee devono essere convocate almeno 15 giorni prima dell'adunanza con avviso scritto indicante gli argomenti all'ordine del giorno e la sede dell'Assemblea stessa, avviso spedito per posta, o con mezzo elettronico, a tutti i Soci.
3. Inoltre l'avviso, sempre con almeno 15 giorni di anticipo, viene diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi.
4. Sono considerati presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente consuntivo. Il conto economico di previsione può essere approvato nella medesima assemblea o in una successiva, come indicato all'art. 17, comma 3 lettera d).
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto,
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente Statuto.
9. Le modalità di votazione si svolgono normalmente a scrutinio palese tranne nei casi previsti dallo Statuto come per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.



10. Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione. Le modalità d'espressione del voto dei Soci, per voto dei presenti o anche per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in occasione della singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso.
11. Il Socio che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può delegare, per iscritto, un altro Socio solo nel caso di assemblee e votazioni che non vengano svolte in modalità elettronica, che quindi comunque permettano ai Soci di esprimere il proprio voto.
12. Nel caso siano permesse le deleghe ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell'assemblea.
13. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue eletti per voto palese all'inizio dell'Assemblea o prima dell'Assemblea mediante votazione elettronica.
14. I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.
15. Il recesso da "Confcommercio" è deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto.
16. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata R.R.
17. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della delibera stessa.
18. Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea oltre a quanto previsto ai commi 5 e 6 per le votazioni, in modalità digitale o ibrida (parziale presenza fisica dei Soci), quindi anche con la partecipazione di Soci da remoto. In tal caso il Consiglio Direttivo determina in anticipo, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento dell'Assemblea compatibili con un ordinato e partecipativo svolgimento dei lavori.



Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte anche non consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato, il Presidente uscente può essere rieletto una terza volta, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi. Se il Presidente che si candida per un terzo mandato, non raggiunge la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato ottiene la maggioranza assoluta (50% +1), si procederà ad una nuova votazione a cui non potrà partecipare come candidato. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
2. Gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che lo Statuto non affida ad altri Organi associativi o componenti dei medesimi. Tali poteri devono comunque essere esercitati nel rispetto del principio di collegialità e nell'ambito degli scopi sociali.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
4. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri ai Vicepresidenti e ai componenti del Comitato Esecutivo, sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati.
5. Il Presidente può, a suo giudizio e motivatamente, revocare o modificare i compiti e le deleghe assegnate.
6. Può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'articolo 20 comma 13

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 11 membri e da un massimo di 29 membri eletti tra i Soci aventi diritto, incluso il Presidente.
2. I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola con il pagamento della quota associativa e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 15.
3. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale, che stabilisce le modalità per le candidature, la data, le modalità e la sede delle elezioni dirette delle cariche sociali, e fissa il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
4. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata con uno dei seguenti mezzi:
 - a) raccomandata R.R.;
 - b) posta elettronica;



- c) altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione.
5. La convocazione è inviata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'adunanza, e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con il compito di eleggere i componenti del Comitato Esecutivo.
 6. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di indirizzo e di controllo delle attività dell'Associazione, in particolare in materia di amministrazione, realizzazione degli scopi sociali e attuazione degli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea.
 7. Il Consiglio Direttivo può deliberare regolamenti interni per definire il funzionamento degli organi associativi, nel rispetto delle funzioni dell'Assemblea e dei poteri del Comitato Esecutivo.
 8. In casi di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente al Comitato Esecutivo o al Presidente funzioni di propria competenza.
 9. Il Consiglio Direttivo esprime, prima delle nomine, il proprio indirizzo sulle comunicazioni del Presidente relative alla nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate da AIAS; nel caso di società controllate, ha accesso ai bilanci, potendo formulare rilievi e indirizzi, anche sui compensi dei Consiglieri.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o elettronico inviato almeno 10 giorni lavorativi prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
 11. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 12. I verbali si perfezionano con la firma del Presidente e sono conservati presso la sede sociale, anche in assenza di tutte le firme, indicando le ragioni di eventuali rifiuti di firma.
 13. Nel caso in cui il Presidente sia sfiduciato dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, lo stesso deve convocare nuove elezioni entro 90 giorni. Il Segretario Generale comunica ai soci la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo e comunica tempestivamente le nuove elezioni ai soci sulla base del regolamento elettorale in vigore.

Art. 21 – Il Comitato Esecutivo

1. il Comitato Esecutivo deve sempre essere composto dal Presidente e da altri quattro membri, così costituiti:



- a) Due Vicepresidenti (VP);
- b) Un Tesoriere (Tes);
- c) Un Responsabile dell'organizzazione territoriale (Rot);
- d) Un eventuale quarto membro se uno dei VP svolge anche il ruolo di Tes o di Rot.

2. I compiti dei membri del Comitato Esecutivo sono:

- a) I vicepresidenti rappresentano l'Associazione in caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente. Normalmente assume la rappresentanza legale e i poteri d'ordinaria amministrazione di AIAS il Vicepresidente con maggiore anzianità associativa, se non deciso diversamente dal Comitato Esecutivo stesso.
- b) Il Tesoriere, anche in collaborazione con un professionista esterno incaricato ed eventualmente coordinando risorse interne, svolge i seguenti compiti:
 - tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione;
 - tiene aggiornati i registri contabili;
 - si occupa della gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata e in uscita in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo e recepisce i fondi necessari alle attività correnti e a breve termine;
 - controlla e gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse dell'Associazione, predisponendo, con il supporto di tutte le componenti dell'Associazione, il budget;
 - con il supporto dell'amministrazione, verifica i movimenti dei conti bancari;
 - interagisce e si relaziona con gli istituti di credito e finanziari;
 - sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità alle scritture contabili del Rendiconto dell'esercizio precedente, la relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti così come previsto dall'Art. 17, comma 3, lettera c.
- c) Il Responsabile dell'organizzazione territoriale di AIAS (ROT) si occupa del coordinamento delle strutture dell'Associazione di livello territoriale.

- 3. I due Vicepresidenti, il Tesoriere, il ROT e l'eventuale ulteriore membro che si renda necessario per garantire la composizione piena dell'Organo sono proposti dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo ed eletti per scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo stesso.
- 4. Il Comitato Esecutivo, sulla base dei poteri statuari, collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea.
- 5. Il Comitato Esecutivo normalmente viene convocato con frequenza mensile.



6. Il Comitato Esecutivo può istituire Gruppi di lavoro su specifici problemi, di durata limitata.
7. Il Comitato Esecutivo è preventivamente informato dal Presidente su tutti i contratti e le consulenze e, in caso di dissenso, può rimetterne la deliberazione al Consiglio Direttivo.
8. Il Comitato Esecutivo può richiedere visione di tutti i documenti gestionali delle società controllate da AIAS.
9. In caso d'urgenza, Il Comitato Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso anche tramite votazione elettronica.
10. il Comitato Esecutivo , per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e determinazioni inerenti alle decisioni associative da prendere. Le decisioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
11. Il Comitato Esecutivo è allargato in maniera permanente a membri che partecipano ai suoi lavori senza diritto di voto.
12. Su proposta del Presidente al Consiglio Direttivo, Il Comitato Esecutivo può essere allargato in maniera permanente ad altri membri alle stesse condizioni.
13. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati presso la sede sociale.

Art. 22 – Revisore dei Conti

1. il revisore dei conti, organo monocratico, è eletto direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) punto 2°, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. La carica di Revisore è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 23 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di AIAS è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Le funzioni del Collegio si riferiscono esclusivamente alle controversie tra i Soci e l'Associazione e mirano in primo luogo a favorire la conciliazione delle parti.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti direttamente dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) punto 3°.



4. Possono essere eletti Probiviri non soltanto i Soci AIAS in possesso di adeguata qualifica o esperienza, ma anche professionisti del diritto ed esperti di diritto esterni di adeguata qualificazione.
5. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo previsto dal presente Statuto.
6. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
7. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
8. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
 - a) Al fine di assicurare tale condizione non è valida l'elezione a far parte del Collegio di persone, tra cui sussistano rapporti di colleganza stabile e continuativa suscettibili di pregiudicare la piena indipendenza dell'Organo o anche solo l'immagine della sua indipendenza rispetto ai temi oggetto di verifica.
 - b) In caso di sussistenza di tale condizione, che può essere eccepita da qualsiasi Socio e dall'Associazione, decadono i componenti che si trovano in tale condizione.
 - c) Prima dell'entrata in carica, i componenti eletti firmano una dichiarazione con Atto di notorietà che attesta l'assenza di rapporti di tale tipo tra loro.
9. Il Collegio dei Probiviri costituito presso AIAS, oltre ai compiti attribuiti dall'art. 11:
 - a) Si esprime sulle controversie dei Soci con l'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.
 - b) Esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di AIAS.
10. Il Collegio dei Probiviri adotta gli atti di propria competenza a maggioranza dei propri componenti.



Art. 24 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto e nominato dal Presidente tra non appartenenti al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo procede anche alla ratifica della nomina del Segretario Generale individuato dal Presidente.
3. Egli è responsabile della segreteria AIAS, della gestione degli organi associativi, dell'organizzazione e delle funzioni di AIAS; è incaricato di coadiuvare ed assistere gli organi associativi nell'espletamento dei propri compiti e nella programmazione e consuntivazione delle attività.
4. Costituisce il supporto informativo e gestionale dell'Esecutivo.
5. Sovrintende alla gestione e all'aggiornamento degli elenchi degli associati e delle relative qualificazioni.
6. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale.

Art. 25 - Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. il Patrimonio di AIAS è costituito da:
 - a) Le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - b) I contributi confederali e le erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - c) Le erogazioni liberali e i contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad AIAS;
 - d) Ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - e) Ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - f) Eventuali suddivisioni degli utili deliberati dagli organi direttivi delle società partecipate;
 - g) Ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di AIAS;
 - h) Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
2. AIAS si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella



delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

3. È fatto divieto ad AIAS di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 26 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di AIAS ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento di AIAS per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.